

*Osservatorio Ambientale*

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12  
DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. DVADEC-2014-368 DEL 14.11.2014 E SS.MM.II.  
D.M. UDCM DECRETI MINISTRO R. 0000028, 20-01-2022

---

**PARERE N. 12**

SU

**NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA  
A7-A10-A12**

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE T10 DEL PROVVEDIMENTO DI  
APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO  
DVA-2013-14268 del 19/06/2013**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 28 il quale dispone che, nei decreti di valutazione d'impatto ambientale, l'esito positivo della compatibilità ambientale sul progetto definitivo o di fattibilità è subordinato all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione dell'opera, nonché nella fase di monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, il medesimo decreto può disporre l'istituzione di appositi Osservatori Ambientali per lo svolgimento delle predette attività, al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;

**VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p), nella parte in cui, modificando il richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina degli Osservatori Ambientali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di pronuncia di compatibilità ambientale n. 28 del 23 gennaio 2014, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo alla realizzazione del "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7 – A10 – A12" da realizzarsi nel territorio del Comune di Genova (GE), presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A., condizionato all'osservanza di prescrizioni/condizioni ambientali;

**VISTE** le prescrizioni del citato decreto n. 28 del 23 gennaio 2014, ed in particolare:

**A.2.** fatta salva la competenza dell'ARPA Liguria, dovrà essere costituito il Comitato di Controllo, come previsto dalle condizioni imposte dal parere n. 1239 del 24 maggio 2013 della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, e dovrà anche effettuare tutte le attività occorrenti ai fini della vigilanza, monitoraggio e controllo delle attività di cantiere; tale comitato deve essere partecipato da ARPA Liguria, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Liguria, con oneri a carico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

**C.1.** considerata la prescrizione di cui alla lettera A, punto 2, del presente provvedimento, il Comitato di Controllo "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento del sistema A7-A10-A12", istituito con provvedimento direttoriale, prot. DVA-2013-14268 del 19 giugno 2013, è confermato con il presente provvedimento estendendone i compiti, laddove non in contrasto con le competenze istituzionali cui l'ARPA Liguria è deputata, anche alle attività occorrenti ai fini della vigilanza e controllo delle attività di cantiere e del monitoraggio ambientale per il periodo di tre anni dall'inizio del monitoraggio post operam;

**C.2.** il predetto Comitato di Controllo provvederà ad emettere, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pareri tecnici in merito alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate con il presente decreto. Con successivo provvedimento della Direzione Generale competente si provvederà alla costituzione del Comitato di Controllo, composto dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiederà, della Regione Liguria e dell'Arpa Liguria, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

**RITENUTO** che il citato decreto n. 28 del 23 gennaio 2014 ha esteso al predetto Comitato di Controllo ulteriori compiti tra cui quello di sovrintendere alla esecuzione del Monitoraggio Ambientale e “ad emettere [...] pareri tecnici in merito alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni dettate [...]” e che quindi l’organismo citato si configura quale Osservatorio Ambientale del “Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento del sistema A7-A10-A12” che assorbe i compiti del Comitato di Controllo istituito dal citato provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo;

**VISTO** il provvedimento di costituzione del predetto Osservatorio Ambientale DVADEC-2014-368 del 14 novembre 2014, e dei successivi Decreti Direttoriali di rinnovo della composizione prot. DVA-DEC-2015-0000471 del 16 dicembre 2015, prot. DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000021 del 30 gennaio 2017 e prot. R.245 del 24 maggio 2018;

**VISTO** il decreto del Ministro n. 265 del 25 giugno 2021, recante “Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali”;

**VISTO** l’articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro n. 265 del 2021 il quale dispone che la Direzione Generale competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori Ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

**CONSIDERATO** che l’articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro n. 265 del 2021 ha disposto che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2020 e del decreto legge n. 77 del 2021, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, gli Osservatori Ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità ivi fissate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 506 del 7 dicembre 2021, recante “Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 28 del 20 gennaio 2022, di nomina del rinnovato Osservatorio Ambientale, che ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dalla data del suo insediamento, contestualmente cessa dalle proprie funzioni l’Osservatorio Ambientale istituito con decreti DVADEC-2014-368 del 14 novembre 2014 e successivamente rinnovato nella sua composizione con decreti direttoriali prot. DVA-DEC-2015-0000471 del 16 dicembre 2015, prot. DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000021 del 30 gennaio 2017 e prot. R.245 del 24 maggio 2018;

**CONSIDERATO** che in data 8 febbraio 2022 si è insediato il rinnovato Osservatorio Ambientale, come da verbale approvato in data 22 febbraio 2022;

**VISTA** la nota prot. ASPI/RM/08.04.19/0006143/EU del 08/04/2019 con la quale Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presentato istanza per l’avvio della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale T10 contenuta nel Provvedimento di approvazione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo DVA-2013-14268 del 19/06/2013;

**PRESO ATTO** che l’istanza è stata acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVAA) con prot. n. 9588/DVA del 15/04/2019;

**VISTA** la nota prot. 1168/DVA del 09/05/2019, acquisita con prot. GRO/2019/0000015/EE del

13.05.2019, con la quale la DVAA ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ha trasmesso all'Osservatorio Ambientale la relativa documentazione;

**CONSIDERATO** che in base all'art. 2 del Regolamento, l'Osservatorio Ambientale è tenuto, su richiesta del MiTE, a emettere pareri tecnici in merito alla Verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo, prot. DVA-2013-14268 del 19/06/2013, fdel decreto di compatibilità ambientale prot. DC/VIA/28 del 23.01.2014 e degli ulteriori successivi provvedimenti di valutazione ambientale;

**RICHIAMATA** la condizione ambientale T10 contenuta nel Provvedimento di approvazione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo DVA-2013-14268 del 19/06/2013, che recita:

*“In considerazione della mancata definizione del piano di accertamento di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento e in assenza di certezza sul fatto che il sito della colmata a mare abbia caratteristiche di fondo naturale analoghe e confrontabili, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione, con quelle dei materiali da scavo da conferire, l'opera a mare – nella quale è prevista la collocazione di materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale – deve essere realizzata previa caratterizzazione del sito di intervento e deve garantire la contenimento dei materiali da scavo con una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m nel perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s, in analogia a quanto avviene per le colmate a mare di allocazione di materiali di dragaggio provenienti da aree SIN ai sensi dell'art. 5 bis della L. 84/1994 e s.m.i.; il controllo di cui alla parte B dell'allegato 8 del Regolamento deve essere eseguito prima della realizzazione del capping”;*

**CONSIDERATA** la “Relazione di ottemperanza DEC/VIA 28/2014” prodotta da Austostrade per l'Italia S.p.A: elaborato “110717-LL00-PE-DG-GEN-00000-00000-R-GEN0007-1” rev. 1, acquisita con prot. GRO/2019/000001/EE del 25/03/2019, con la quale il proponente ha illustrato le attività svolte per accogliere alcune prescrizioni relative alla fase di progettazione esecutiva al fine di ottemperare alla condizione ambientale T10 e la successiva *Nota integrativa prescrizione T10*, acquisita con prot. GRO/2019/0000020/EE del 07/06/2019 trasmessa da ASPI a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte dell'Osservatorio;

**RICHIAMATO** il parere n. 3 dell'Osservatorio Ambientale “Nodo stradale e autostradale di Genova Adeguamento sistema A7-A10-A12 – Verifica di Ottemperanza del Piano di Utilizzo dei Materiali da Scavo” in data 03/09/2019 (GRO/2019/0000023/EU 11/07/2019), dal quale emerge che:

- nella prescrizione T10 sono stati individuate due distinte condizioni ambientali da ottemperare:
  - a) L'opera a mare dovrà essere realizzata previa caratterizzazione del sito di intervento
  - b) l'opera a mare dovrà prevedere una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m nel perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s, in analogia a quanto avviene per le colmate a mare di allocazione

di materiali di dragaggio provenienti da aree SIN ai sensi dell'art. 5 bis della L. 84/1994 e s.m.i.; il controllo di cui alla parte B dell'allegato 8 del Regolamento deve essere eseguito prima della realizzazione del capping.

- Il proponente, nella succitata relazione di ottemperanza, non aveva effettuato ulteriori indagini ambientali volte a caratterizzare il sito di intervento in quanto, come chiarito nella *Nota integrativa prescrizione T10*, ha ritenuto che una ulteriore caratterizzazione del sito di destinazione (opera a mare), rispetto a quella eseguita nella fase preliminare dei lavori, non potesse aggiungere alcun elemento innovativo rispetto al quadro ambientale del canale di calma.
- Il proponente, nella *Nota integrativa prescrizione T10*, ha ribadito che il Piano di Utilizzo approvato prevede che:
  - a) *“La caratterizzazione ambientale sarà eseguita in corso d’opera su tutto il materiale di scavo che sarà conferito in opera a mare;*
  - b) *A seconda del tipo di intervento, delle modalità di scavo e del sito di provenienza sono previsti sistemi differenti di gestione e verifica ambientale, mantenendo le procedure di campionamento e di analisi più omogenee possibili:*
    - *Caratterizzazione al fronte, in silos ed in cumulo per gli scavi tradizionali e meccanizzati eseguiti in sotterraneo;*
    - *Caratterizzazione preventiva per le opere eseguite all’aperto, con il prelievo da sondaggi e pozzetti esplorativi specificamente previsti (come peraltro indicato nella prescrizione T4 della determina di Approvazione del Piano di Utilizzo)”*.
- L'Osservatorio ha ritenuto che la prescrizione T10 potesse essere considerata ottemperabile limitatamente alla condizione relativa alla garanzia dell'impermeabilizzazione della colmata.

**RICHIAMATA** la nota GRO/2019/000023/EU 11/07/2019 con la quale l'Osservatorio ha trasmesso il Parere n. 3 alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) e ha rappresentato che, al fine di completare l'ottemperanza alla prescrizione T10, fosse necessaria un'interpretazione autentica del testo della prescrizione in relazione alla funzione attribuita nella prescrizione medesima alla prevista “caratterizzazione del sito di intervento” e alle modalità di ottemperanza della prescrizione stessa. In particolare l'Osservatorio ha chiesto di chiarire se:

1. con “sito di intervento” si volesse indicare il sito di destinazione o il sito di produzione;
2. con “caratterizzazione” si intendesse il “piano di accertamento” di cui all'art. 5 comma 4 del D.M. 161/2012 da eseguire in contraddittorio con ARPAL per stabilire il fondo naturale dei sedimenti del canale di calma che ospiterà la colmata.

**RICHIAMATA** la nota DVA 33674 del 30.12.2019 con la quale la DVA ha comunicato all'Osservatorio il parere n. 3224 del 13 dicembre 2019 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, relativamente ai quesiti di cui al precedente alinea;

**CONSIDERATO** che:

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 3224 del 13 dicembre 2019 ha chiarito che:
  1. con “sito di intervento” si intende il sito della nuova autostrada ossia il sito di produzione delle terre e rocce da scavo;
  2. con “caratterizzazione” si intende la caratterizzazione, in corso d’opera, del sito di produzione che deve essere effettuata comunque per tutti i materiali da scavo, in quanto nella colmata a mare può essere collocato esclusivamente “materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale” del sito di produzione.
- A seguito del chiarimento fornito dalla CT-VIA, ASPI ha effettuato ulteriori campionamenti e analisi al fine di disporre di un set di dati statisticamente significativi per definire il valore di fondo naturale del sito di produzione; i valori di fondo naturale sono stati identificati per ciascun ambito di scavo in Ovest Polcevera: per i tratti scavati con tecnica meccanizzata (Monterosso, Amandola, Borgonuovo) e con tecnica tradizionale (Voltri); le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di progetto per la gestione degli scavi provenienti dalle gallerie ed il loro conferimento nell’opera a mare si riferiscono in particolare ad Arsenico, Nichel e Cobalto, le cui concentrazioni, per la tipologia di matrice rocciosa diffusa nell’area si scavo, risultano spesso superiori alle CSC della tabella 1 della parte IV, titolo V del d. lgs. 152/2006; l’applicazione di una analisi statistica attraverso il software PROUCL v.5.1 ha permesso l’individuazione di nuove CSC di progetto per Arsenico, Cromo e Nichel per le gallerie Monterosso, Amandola, Voltri e Borgonuovo;
- Il materiale scavato deve essere caratterizzato da ASPI secondo il protocollo di campionamento ed analisi (documento L10BPE DPGT000000000RAMB0010 rev1 ottobre 2018), già condiviso con ARPAL (nota ARPAL n. 22890 in data 26.07.2018);
- Poiché il materiale scavato, per la sua stessa natura, dovrebbe contenere i metalli in concentrazione inferiore al rispettivo valore di fondo naturale predeterminato, ma non può essere completamente esclusa la presenza di ammassi contenenti concentrazioni di metalli superiori a quelli determinati con la succitata analisi statistica, ASPI ha elaborato un protocollo per la gestione degli eventuali superamenti delle CSC di progetto, che prevede la verifica del fatto che non ci siano state alterazioni dovute ad anomalie di esecuzione e la conferma della naturalità del materiale scavato e una successiva revisione dei valori di fondo naturale da effettuarsi con la stessa metodologia statistica della fase preliminare; tale protocollo integra e completa il protocollo di campionamento di cui al precedente alinea;

**CONSIDERATO e VALUTATO che:**

- il documento “PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI SUPERAMENTI DEI VALORI DI FONDO NATURALE DI PROGETTO PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO IN OPERA A MARE (prescr. T10)”, trasmesso da ASPI con nota GRO/2023/0000006/EE in data 04/05/2023, a seguito del chiarimento della CT-VIA e di diverse interlocuzioni con l’Osservatorio, riporta in appendice i risultati dell’analisi statistica che ha permesso di caratterizzare il sito di intervento e illustra il protocollo operativo da attuare da parte

dell'Appaltatore per la gestione degli eventuali superamenti dei valori di fondo naturale predeterminati;

- In detto documento, i valori di fondo naturale (VFN), cosiddetti "CSC di progetto" sono stati definiti per ciascun ambito di scavo. Questo criterio costituisce un punto di equilibrio tra le esigenze tecnico-scientifiche di definizione dei valori di fondo su base geologica e geochimica, e quelle di natura ingegneristica e logistica, che non consentono eccessivi frazionamenti di fasi di lavoro omogenee;
- che con nota prot. 117106 del 26.09.22 la DG VA ha chiarito che, ai fini di snellire il procedimento amministrativo, la documentazione integrativa richiesta in fase istruttoria al Proponente, possa essere inviata direttamente all'Osservatorio dandone conoscenza alla stessa competente DG VA alla quale la documentazione integrativa dovrà comunque essere trasmessa;
- che il suddetto documento, su richiesta dell'Osservatorio, è stato successivamente trasmesso da ASPI con nota prot. GRO/2023/0000007/EE 14/06/2023;
- la DG VA, con propria nota n. 0109199 in data 05/07/2023, ha comunicato all'Osservatorio di aver completato positivamente le verifiche preliminari di propria competenza per l'avvio del completamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, della prescrizione T10.

**Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, richiamato, considerato e valutato,  
l'Osservatorio Ambientale del Nodo stradale e autostradale di Genova, adeguamento  
sistema A7-A10-A12, per quanto di competenza ed alla luce di quanto premesso,**

**RITIENE UNANIMAMENTE:**

che, limitatamente alla fase di progettazione esecutiva, la prescrizione T10 di cui al provvedimento DVA-2013-14268 del 19/06/2013 che approva il Piano di Utilizzo, sia ottemperabile per la parte che riguarda la caratterizzazione del sito di intervento.

per l'Osservatorio il Presidente  
**Prof. Renzo Rosso**

